

BRESCIA, VENERDI' 8 GENNAIO 2021

SPETT.LE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
VIA GRIGNA 13
20900 MONZA

IL SOTTOSCRITTO MATTEO MARCHESI, NATO A BRESCIA IL 10.05.1977, NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATORE, IN FORZA DELLA PROCURA IN DATA 9 MAGGIO 2016 N° 81544/21949 DI REPERTORIO NOTAIO PAOLO CASTELLINI DI ROMA REGISTRATA A ROMA 1 N°13941 SERIE 1T IL 18/05/2016, DELLA COMPAGNIA SACE BT S.P.A., CON SEDE IN ROMA, PIAZZA POLI N°42, TUTTORA NON REVOCATA – CHIEDE – A CODESTO ENTE DI PRENDERE ATTO DELL'AVVENUTO RILASCIO DELLA SOTTOINDICATA FIDEJUSSIONE:

POLIZZA N°:	2799806368
DEL:	07/01/2021
IMPORTO GARANTITO:	€ 107.210,98
CONTRAENTE:	FRATELLI MARIANI SRL
CODICE FISCALE:	94616010156

IN FEDE
SACE BT SPA
PROCURATORE
(MATTEO MARCHESI)

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DR. ENRICO LERA, NOTAIO IN BRESCIA, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI BRESCIA, VISTA VERA ED AUTOGRAFA LA PREMESSA FIRMA, APPOSTA IN MIA PRESENZA, TRAMITE CERTIFICATO DIGITALE EMESSE DA ACTALIS SPA VALIDO SINO AL 04/03/2022, DEL SIGNOR MARCHESI MATTEO, NATO A BRESCIA IL 10 MAGGIO 1977, RESIDENTE A SAN ZENO NAVIGLIO (BS), VIA G.RODARI N.14, DELLA CUI IDENTITÀ PERSONALE E POTERI DI FIRMA IO NOTAIO SONO CERTO, QUALE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "ACC MARCHESI SRL", CON SEDE IN BRESCIA, VIA ALDO MORO N. 7, NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA E CODICE FISCALE 03725680239, NONCHÈ PROCURATORE DI "SACE BT S.P.A." CON SEDE IN ROMA, PIAZZA POLI N.42 NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E CODICE FISCALE 08040071006 GIUSTA PROCURA IN DATA 9 MAGGIO 2016 N° 81544/21949 DI REPERTORIO NOTAIO PAOLO CASTELLINI DI ROMA REG. A ROMA 1 IN DATA 18/05/2016 AL N° 13941 SERIE 1T, TUTTORA NON REVOCATA.

BRESCIA, NEL MIO STUDIO IN VIA SAN ZENO N. 99/A, 08/01/2021.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 3 E 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

OGGETTO: POLIZZA N. 1674.00.27.2799806368 DEL 07/01/2021
CONTRAENTE: FRATELLI MARIANI S.R.L.

IL SOTTOSCRITTO MATTEO MARCHESI, NATO A BRESCIA IL 10/05/1977, IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ACC MARCHESI SRL DOMICILIATO PER LA CARICA IN BRESCIA, VIA ALDO MORO 7 , RICHIAMATE LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA

DI ESSERE PROCURATORE SPECIALE DI SACE BT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA POLI 42, E DI ESSERE LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA IN OGGETTO, IN FORZA DI PROCURA SPECIALE RILASCIATA DA SACE BT S.P.A. IN DATA 09/05/2016.

IL DICHIARANTE

EMESSA A BRESCIA IL 07/01/2021






SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



Cognome MARCHESI	 Firma del titolare <i>[Signature]</i> SAN ZENO NAVIGLIO // 26-01-2013 IL SINDACO IL FUNZIONARIO INCARICAT <i>[Signature]</i> 
Nome MATTEO	
nato il 10-05-1977	
(atto n. 1251 P.1 s.A. 1977)	
a BRESCIA	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza SAN ZENO NAVIGLIO (BS)	
Via G. RODARI 14 I.27	
Stato civile CONIUGATO	
Professione ASSICURATORE	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura 180	
Capelli Castani	
Occhi Marroni	
Segni particolari NESSUNO	

Scadenza 10-05-2023	 AT 2608497  <small>LP.25.11A - OFFICINA C.V. - ROMA</small>
Diritti 10,58	
REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO CARTA D'IDENTITA' N° AT 2608497 DI MARCHESI MATTEO	



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

AGENZIA/POLIZZA

RAMO CAUZIONI

1674.00.27.2799806368

(Da citare come riferimento)

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D. LGS 152/06 E S.M.I.

Spett.le

Provincia di Monza e Brianza

Via Grigna 13

20900 Monza

PREMESSO CHE

1. con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2173 del 23/12/2020, all'Impresa FRATELLI MARIANI S.R.L. (in seguito denominata "Contraente") con sede legale in Lissone (MB) Via dell'Artigianato n. 23 - 25 - 27 CAP 20851, codice fiscale 00321260150, è stata autorizzato il rinnovo con variante sostanziale dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 275/2009 del 24/07/2009 - R.G. 12030/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso l'impianto sito in Comune di Lissone (MB) Via dell'Artigianato n. 23 - 25 - 27;
2. a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la Contraente é tenuta a presentare alla Provincia di Monza e Brianza, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 107.210,98 (Euro CENTOSETTEMILADUECENTODIECI/98);
3. con D.G.R. n. VII/19461 del 19 novembre 2004, sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 152/06;
4. che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria;



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

AGENZIA/POLIZZA

RAMO CAUZIONI

1674.00.27.2799806368

(Da citare come riferimento)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Costituzione della garanzia

La Società SACE BT S.p.A. (C.F. 08040071006), con sede legale in Roma, Piazza Poli 42 - (in seguito denominata "Società"), autorizzata con Provvedimento ISVAP N. 2654 in data 28.11.2008 ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, Lett. c, della Legge n. 348 del 10/6/82, a mezzo del sottoscrittore MATTEO MARCHESI nato a BRESCIA il 10/05/1977 nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore nell'interesse dell'Impresa FRATELLI MARIANI S.R.L. con sede legale a Lissone (MB) Via dell'Artigianato 23 - 25 - 27 CAP 20851, e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Monza e Brianza, Via Grigna 13, 20900 Monza, C.F. 94616010156 - in rispetto degli obblighi ad esso derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 107.210,98 (Euro CENTOSETTEMILADUECENTODIECI/98).

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente, fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Monza e Brianza a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, per eventi accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 22/07/2031, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Monza e Brianza tramite dichiarazione scritta. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4- Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Monza e Brianza può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario dalla presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente Garantito e la Società è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente Beneficiario.

Ai soli effetti della liquidazione del premio, la presente polizza ha la durata di giorni 3.864 e cioè dal 23/12/2020 al 22/07/2031

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Importo garanzia € 107.210,98

Durata iniziale della polizza dal 23/12/2020 al 22/07/2031

PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA NOTARILE	TASSE	TOTALE
4.195,56	1.048,89	0,00	655,55	5.900,00

Premio di rinnovo annuale a decorrere dal 22/07/2031

PREMIO NETTO	ACCESSORI	TASSE	TOTALE
396,80	99,20	62,00	558,00

CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE

Art. 1 - Premio



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata dalla data di emissione e fino alla data indicata nella tabella di liquidazione del premio, che è calcolato in base agli obblighi oggetto della garanzia e alla presumibile durata degli stessi.

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile.

In caso di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è comunque dovuto dal Contraente e, se già versato integralmente, rimane acquisito alla Società. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo paragrafo, sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio calcolati annualmente sulla base della somma capitale garantita oltre agli interessi maturati alla scadenza della successiva proroga.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi derivanti dalla presente fideiussione deve consegnare alternativamente alla Società:

1. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario;
2. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Nel caso di polizza prodotta in formato digitale, la liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio non potrà avvenire con la consegna dell'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario.

Ai documenti di cui ai punti 1. e 2. che precedono non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

Art. 2 - Dichiarazioni e Garanzie

Per quanto di propria competenza, il Contraente dichiara e garantisce alla Società quanto di seguito:

- a) di essere in possesso di tutti i poteri, autorizzazioni e/o permessi (ove richiesti) necessari per il valido ed efficace perfezionamento ed esecuzione della presente garanzia;
- b) di non essere soggetto a procedure di liquidazione di alcun genere né a procedure concorsuali o procedimenti a seguito dei quali possano venire assoggettati ad alcuna di tali procedure (ove applicabili);
- c) di non avere deliberato, alla data di emissione della Polizza Fideiussoria, la presentazione di alcuna domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161 V comma L.F., la presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F., la presentazione di un piano attestato ex art. 67 L.F.;
- d) che la conclusione del presente accordo non viola alcun impegno contrattuale, disposizione legislativa, amministrativa e/o regolamentare o provvedimento giudiziario che l'impresa possa aver assunto o a cui possa essere soggetto;
- e) che tutte le informazioni scritte, i rendiconti, i rapporti, e i documenti contabili consegnati o da consegnarsi alla Società relativi alla Polizza Fideiussoria sono corretti e veritieri in ogni aspetto sostanziale e sono stati/saranno altresì portati a conoscenza della Società per iscritto tutti i fatti o le circostanze la cui omissione possa rendere le suddette informazioni false, incorrette, incomplete e/o fuorvianti da un punto di vista sostanziale;
- f) la non sussistenza, alla data odierna, di alcun fatto e/o circostanza tale da far ritenere che la Polizza Fideiussoria possa essere escussa dal Beneficiario;
- g) di aver ottenuto, in conformità ai termini e alle condizioni ivi previste, tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le approvazioni, di qualsiasi natura, richiesti dal Provvedimento Autorizzativo, che risultano, pertanto, pienamente validi ed efficaci;
- h) che ogni dichiarazione e garanzia resa nel presente atto corrisponde al vero e non contiene affermazioni mendaci sull'esistenza o sulla non sussistenza di qualsiasi fatto o circostanza che possa ledere il più generico canone di correttezza e buona fede.

Art. 3 - Obbligo d'informazione e reportistica

Per tutta la durata della Polizza fideiussoria, il Contraente si obbliga a fornire:



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

- i bilanci della società e dell'eventuale gruppo alla quale appartiene;
- la relazione annuale contenente i risultati dei controlli eseguiti previsti dai Piani di Monitoraggio di Controllo.

Il Contraente s'impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società:

- ogni circostanza, fatto o evento che possa in qualche modo incidere sulla corretta esecuzione degli obblighi garantiti con la Polizza Fideiussoria;
- l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014;
- qualsiasi mutamento della propria compagine sociale, qualora lo stesso sia controllato o collegato, anche secondo le previsioni di cui all'art. 2359 cod. civ., da altre società o persone fisiche.

La Società declina fin da ora ogni disponibilità all'emissione di qualsivoglia garanzia collegata alla Relazione di Riferimento.

Art. 4 - Recesso

Il Contraente riconosce irrevocabilmente e fin da ora alla Società il diritto di recedere dalla Polizza Fideiussoria, decorsi 12 mesi dall'emissione.

In tale ipotesi il Contraente s'impegna a procurare la liberazione della Polizza Fideiussoria entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla ricezione della richiesta formulata dalla Società, senza necessità di fornire alcuna motivazione.

La liberazione potrà avvenire tramite la sostituzione della Polizza con analoghi strumenti di garanzia ritenuti idonei e accettati dal Beneficiario, cui segua un'espressa dichiarazione di svincolo da parte di quest'ultimo.

Il Contraente rinuncia fin da ora a qualsiasi eccezione o contestazione relativa all'esercizio di tale facoltà da parte della Società.

L'esercizio del recesso da parte della Società non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

La Società restituirà i premi ricevuti, al netto di imposte e provvigioni per l'intermediazione, per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione.

La violazione degli impegni sopra assunti costituisce un Evento Critico ai sensi dell'art. 5 che segue, e la Società avrà pertanto diritto di ottenere dall'Impresa il versamento anticipato di una somma ovvero idonee controgaranzie d'importo pari al massimale della Polizza Fideiussoria.

Il Contraente potrà recedere dalla polizza, dandone avviso alla Società, e il recesso avrà effetto solo nel momento in cui sarà provata dal Contraente la totale liberazione della Società da ogni obbligo derivante dalla garanzia prestata. I premi versati resteranno integralmente acquisiti alla Società, compreso quello per il periodo in essere alla data di assunzione di efficacia del recesso.

Art. 5 - Liberazione della garanzia - Eventi Critici

Se, nel corso della vigenza della Polizza Fideiussoria si dovesse verificare, in capo al Contraente, anche uno solo degli avvenimenti di seguito descritti, il Contraente sarà tenuta a procurare alla Società la liberazione della garanzia nelle seguenti forme:

- Versamento anticipato di una somma pari al massimale;
- Sostituzione della Polizza Fideiussoria con altri strumenti di garanzia accettati dal Beneficiario cui segua l'espresso svincolo della Polizza Fideiussoria;



(iii) Consegna di idonee controgaranzie d'importo pari al massimale della Polizza Fideiussoria in vigore al momento del verificarsi dell'evento, pagabili a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni eccezione, valide ed efficaci fino all'integrale svincolo della Polizza Fideiussoria ovvero fino all'integrale recupero dei propri crediti da parte della Società, rilasciate da istituti bancari o assicurativi debitamente autorizzati di gradimento della Società.

Considerato che la Società agirà sulla base di criteri di ragionevolezza e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'obbligo di versamento o cauzionamento sussisterà qualora in capo all'Impresa si verifichi almeno uno dei seguenti avvenimenti (di seguito Eventi Critici):

- a) Provvedimento di sospensione o di revoca dell'efficacia dell'Autorizzazione a cui la fideiussione si riferisce;
- b) Protesti cambiari o azioni cautelari e/o esecutive a carico del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati;
- c) Cessione totale o parziale, ovvero affitto, dell'azienda in assenza d'idonea informativa alla Società preventiva agli atti dispositivi;
- d) Mutamento della compagine sociale, ove lo stesso sia controllato o collegato, anche secondo le previsioni di cui all'art. 2359 cod. civ., ad altre società o persone fisiche;
- e) Inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione dell'eventuale debito o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), sottoposizione a procedura concorsuale da parte del Contraente o anche di uno solo dei Coobbligati;
- f) Sequestri penali o commissariamento;
- g) Qualsiasi evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.;
- h) Inadempimento a qualsivoglia obbligo assunto nei confronti della Società, in particolar modo a riguardo gli obblighi d'informazione di cui all'art. 3 che precede;
- i) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di norme di settore o contrattuali che disciplinano il rapporto principale cui accede la garanzia (ad esempio ma non limitatamente a permessi di costruire, autorizzazioni ambientali);
- j) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie;
- k) Peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati;
- l) Liquidazione, trasformazione, fusione o cessione del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati;
- m) Attivazione da parte della Società della facoltà di recedere dagli obblighi richiamati nella polizza fideiussoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 che precede;
- n) Violazione degli impegni assunti con la presente Polizza Fideiussoria.

Le somme o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria e in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento al Beneficiario della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

La Società s'impegna ad evitare richieste di adempimento derivanti dal sorgere dell'obbligazione di versamento o di costituzione di deposito cauzionale a carico del Contraente che non siano adeguatamente motivate e/o non



rispondenti alla necessità di tutelare propri diritti e ragioni ove esposti a significativi pregiudizi che siano conseguenza di atti effettivamente posti in essere direttamente dal Contraente o da parte di terzi.

Art. 6 - Escussione della polizza

Nel caso in cui la Società riceva dal Beneficiario una richiesta di escussione della polizza fideiussoria, il Contraente è tenuto ad adempiere alla pretesa del Beneficiario entro e non oltre 5 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società, ogni eccezione rimossa, dandone comunicazione alla Società.

Nel caso in cui il Contraente ritenga che la domanda di escussione sia abusiva o affetta da nullità, è tenuto a fornire alla Società la prova liquida ed evidente di tale abusività o nullità nel medesimo termine di cui al comma precedente, fermo restando che la Società è in ogni caso libera di valutare in autonomia il carattere abusivo della pretesa del Beneficiario.

Il Contraente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione in merito a tale valutazione.

Art. 7 - Regresso

Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. e rinuncia inoltre ad ogni eccezione o contestazione relativa all'avvenuto pagamento da parte della Società. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e tale tasso decorrerà trascorsi 5 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata al Contraente.

Art. 8 - Rinuncia alle azioni cautelari

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento di quanto dovuto in forza delle Condizioni di polizza.

Art. 9 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 10 - Facoltà di controllo ed ispezione

Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma dell'art. 12;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.



Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 5 che precede.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno

Nell'ipotesi di escussione da parte del Beneficiario, la Società, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può assumere, fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, ivi comprese quelle consentitegli per legge ed in particolare all'art. 2900 cod. civ.

Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se e ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente del pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico del Contraente tutte le spese, comunque sostenute dalla Società, per resistere alla pretesa escussiva.

Resta inteso che la Società assumerà la titolarità del credito, dovutogli dal Contraente, per effetto delle azioni intraprese in osservanza di quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 12 - Comunicazioni

Ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati di seguito:

- per il Contraente: ufficio@cert.marianirottami.it
- per la Società: sacebt@pcert.postecert.it

ovvero risultanti in Camera di Commercio, o con raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata.

Art. 13 - Legislazione - Foro Competente

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla costituzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede la Società o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

Art. 14 - Obbligo di riservatezza

La Società potrà comunicare le informazioni relative all'operazione:

- a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate;
- b) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti del Garante un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);

successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Polizza e con il consenso del Contraente, che non potrà essere irragionevolmente negato.





Emessa a BRESCIA il 07/01/2021

IL CONTRAENTE

SACE BT S.P.A.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca